

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI PAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con deliberazione consiliare n° 4 del 01.02.1999

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 **(Finalità)**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di seguito denominato n.c.c., inteso quale autoservizio pubblico non di linea esercitato con autovettura.
2. Il presente Regolamento stabilisce in particolare;
 - a) Il numero ed il tipo di veicoli da adibire al servizio;
 - b) Le modalità per lo svolgimento del servizio;
 - c) I requisiti e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 2 **(Commissione consultiva)**

1. E' istituita la Commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione esprime parere sugli argomenti di cui all'articolo 1, comma 2.
3. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta Comunale ed è composta da.
 - a) Il Sindaco o l'Assessore delegato in materia, in qualità di Presidente;
 - b) Un dipendente comunale;
 - c) N° 1 rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale degli esercenti del servizio di noleggio con conducente;
 - d) N° 1 rappresentante designato dalle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - e) N°1 rappresentante delle associazioni degli utenti.
4. Per i componenti designati dall'esterno la durata in carica è quinquennale.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.

Art. 3 **(Modalità di funzionamento)**

1. La Commissione viene convocata dal Presidente con avviso inviato almeno tre giorni prima e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Gli argomenti sono inseriti all'ordine del giorno d'ufficio e su richiesta dei componenti.
2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
4. E' causa di decadenza della qualità di componente della Commissione l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della medesima.
5. I verbali delle sedute sono approvati nel corso della seduta successiva alla quale si riferiscono.
6. Qualora i componenti della Commissione cessino dalla carica per dimissioni, decadenza o altra causa sono sostituiti con le medesime modalità previste per la nomina.

CAPO II

Numero, tipo e dotazioni dei veicoli

Art. 4 **(Numero dei veicoli)**

1. Nel territorio comunale di PAGNACCO le autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente sono in numero di 2 di cui 1 attrezzate al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.
2. Il numero dei veicoli è modificato con deliberazione del Consiglio Comunale previo parere della Commissione di cui all'art.2.

Art. 5 **(Tipo e dotazioni dei veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente)**

1. L'autoveicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile ed esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta *noleggio* nonché un contrassegno posteriore recante la dicitura Comune di PAGNACCO, lo stemma del Comune, la scritta N.C.C. e il numero assegnato alla licenza. Le forme di detti contrassegni devono essere conformi ai bozzetto depositati presso il Comune.
2. Il contrassegno posteriore deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) Dimensioni di cm. 8 x cm. 10;
 - b) Fondo bianco, con caratteri di colore nero per la scritta Comune di PAGNACCO e con caratteri di colore nero per la scritta Noleggio Con Conducente, lo stemma del Comune e il numero assegnato dal Comune.

Art. 6 **(Controllo dei veicoli)**

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, le autovetture da adibire al servizio di n.c.c. sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, al controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento. Il Comune si avvale della polizia municipale per l'esercizio del controllo.

CAPO III

Modalità per lo svolgimento del servizio

Art. 7

(Stazionamento per lo svolgimento del servizio noleggio con conducente)

1. Lo stazionamento delle autovetture di n.c.c. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utente.
2. Con provvedimento amministrativo sono individuate le aree pubbliche in cui possono stazionare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente.

Art. 8

(Trasporto soggetti portatori di handicap)

1. Il servizio di n.c.c. è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per disabili sulle autovetture a ciò predisposte e i cani per i non vedenti sono gratuiti.
2. I titolari di autorizzazione di n.c.c. attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità previsti dal comma 1 lettera a) e lettera e) dell'articolo 4 sono obbligati all'uso di veicoli idonei anche al trasporto di persone portatrici di handicap su poltrone a rotelle.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta d'accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 27 aprile 1978 n° 384.

Art. 9

(Obblighi dei conducenti)

1. I conducenti dei veicoli in servizio n.c.c. hanno l'obbligo di:
 - a) Mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - b) Seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
 - c) Caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il mezzo;
 - d) Entrare su richiesta dell'utente anche in strade private, delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione alle norme del Codice della Strada;
 - e) Applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - f) Compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - g) Tenere nel veicolo oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso la licenza o l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari

della polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;

- h) Avere, durante il servizio, un abbigliamento decoroso ed essere sempre curati nella persona;
- i) Depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 24 ore dal termine del servizio, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio comunale;
- j) Trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- k) Comunicare, all'ufficio comunale competente, il cambio di residenza entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta al Comune;
- l) Comunicare eventuali notifiche relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica;
- m) Osservare le norme di servizio emanate dall'Amministrazione Comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dalla vigilanza urbana, nonché tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia;
- n) Aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona da effettuarsi in ambito comunale, purchè il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative dell'autovettura o l'autovettura sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio;
- o) Prelevare l'utente ovvero iniziare il servizio all'interno del territorio comunale, per qualunque destinazione e, previo consenso del conducente, per le destinazioni oltre il limite comunale;
- p) Essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- q) Richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune dando dei medesimi comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
- r) Rispettare gli eventuali turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;
- s) Comunicare la sospensione del servizio per ferie agli uffici comunali competenti;
- t) Effettuare le prenotazioni presso le rispettive rimesse;
- u) Rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore ;
- v) Comunicare entro 15 giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa.

Art. 10 (Diritti per i conducenti)

1. I conducenti n.c.c. durante l'espletamento del servizio hanno diritto di richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito.

Art. 11 (Divieti per i conducenti)

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico di n.c.c. di:

- a) Fermare il veicolo e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) Fumare o mangiare durante la corsa;
- c) Chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
- d) Togliere ovvero occultare i segni distintivi del mezzo;
- e) Ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo o delle aree pubbliche;
- f) Esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme vigenti;
- g) Usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- h) Trasportare animali di loro proprietà;
- i) Applicare nell'autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- j) Consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea.

2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio n.c.c. è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

3. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dall'autorità comunale debbono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura.

Art. 12 (Avaria del veicolo)

1. Qualora per avaria del veicolo od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha il diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art. 13 (Veicoli di scorta)

1. Il veicolo fermo per motivi tecnici potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio pubblico non di linea.

CAPO IV Tariffe

**Art. 14
(Tariffe)**

1. Le tariffe del servizio n.c.c. sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Giunta Comunale previo parere della Commissione in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.

**CAPO V
Requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per
l'esercizio di noleggio con conducente**

**Art. 15
(requisiti per il rilascio delle autorizzazioni)**

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea dichiarazione;
- b) Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di all'articolo 7 della L. R. 05 agosto 1996 n° 27;
- c) Essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'articolo 16;
- d) Essere iscritto all'albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte presso la Camera di Commercio;
- e) Essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio;
- f) Non avere trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti nell'ambito dello stesso Comune;
- g) Non essere titolari di autorizzazione di n.c.c. rilasciata da un altro Comune.

2. Per l'esercizio del servizio n.c.c. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto eventualmente prescritto dalla normativa al riguardo.

3. In ogni caso l'Amministrazione comunale, può procedere ad accertamento d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione di cui all'articolo 16 del presente Regolamento.

4. Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge 04 gennaio 1968 n° 15 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16
(Impedimenti soggettivi)

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o per il mantenimento dell'autorizzazione:

- a) L'essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- b) L'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n° 1423 (misure di prevenzione), 31 maggio 1965 n° 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982 n° 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982 n° 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- c) L'aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
- d) L'aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (DPR 09.10.1990 n° 309);
- e) L'aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza di alcool o di sostanza stupefacenti);
- f) L'essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- g) L'essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- h) L'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale;
- i) Svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale.

Art. 17
(Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio n.c.c. vengono rilasciate dal Comune di Pagnacco in seguito a pubblico concorso e fino a copertura del numero dei veicoli da adibire al servizio, determinati ai sensi dell'art. 4, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo.

2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo, una carenza del numero dei veicoli di cui al comma 1 si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria di durata non superiore a due anni dalla conclusione dell'ultimo concorso.

3. Il concorso è bandito dalla Giunta comunale.

4. Non è riconosciuta la validità di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni

5. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Art. 18
(Contenuti del bando di concorso)

1. Il bando di concorso deve contenere :

- a) Il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) I requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
- c) Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e il relativo regime fiscale;
- d) L'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenze a parità di punteggio;
- e) La valutazione dei titoli.

Art. 19
**(presentazione delle domande per la partecipazione al concorso
per l'assegnazione dell'autorizzazione n.c.c.)**

1. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza e codice fiscale.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) Certificazione di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 7 della L.R. 05 agosto 1996, n° 27;
- b) Dichiarazione a firma del richiedente:
 - di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
 - di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - di essere in possesso dei titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente regolamento (specificando quali);
 - di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
 - di essere proprietario o comunque di avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede l'autorizzazione;
 - di avere la disponibilità di rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo in caso di rilascio di autorizzazione n.c.c. ;
 - di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25 comma 1 lettere f) e g) e la insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 16.

3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 04.01.1968 n° 15, viene richiesta all'interessato ovvero acquista d'ufficio prima del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 20
(Esame delle domande, valutazione dei titoli e rilascio delle autorizzazioni)

1. Il competente ufficio comunale procede all'istruttoria preliminare delle domande ed alla valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nel bando, attribuendo un punteggio a ciascun concorrente e formando quindi una graduatoria degli idonei per l'assegnazione delle autorizzazioni disponibili.
2. L'Amministrazione Comunale, tenuto conto della graduatoria degli idonei e sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2 comunicherà agli interessati il loro collocamento in graduatoria e richiederà agli assegnatari di produrre, entro il termine di trenta giorni idonea documentazione di quanto dichiarato nella domanda e necessario per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente Regolamento.

Art. 21
(Validità delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale da parte dell'Amministrazione comunale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Ai fini del comma 1, entro il 30 novembre di ogni anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della Legge 04.01.1968 n° 15 e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 16. Rimane ferma la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.
3. L'eventuale ulteriore documentazione di cui al comma 2 deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di cui perviene all'interessato la richiesta.
4. Il titolare dell'autorizzazione può essere dichiarato decaduto, anche prima del termine di cui al comma 3, nei casi e con le forme previste dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 22
(Inizio del servizio)

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o morti causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo, a pena di decadenza dell'autorizzazione.
2. Detto termine può essere prorogato di altri due mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità di iniziare il servizio. L'Amministrazione comunale, previo parere della Commissione autorizza la proroga della data di inizio del servizio.

Art. 23
(Figure giuridiche)
Art. 11, L.R. 05.08.1996 n° 27

1. E' consentito conferire l'autorizzazione ad uno degli organismi collettivi previsti dall'articolo 11 della L.R. 27 agosto 1996 n° 27, fermo restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento al predetto organismo collettivo dà diritto allo stesso di esercitare una gestione economica collettiva dell'attività autorizzata. Fermo restando che in capo all'organismo collettivo non viene rilasciato alcun titolo (licenza) cumulativo.

2. Ai fini di cui al comma 1 è necessaria la seguente documentazione:

- a) informazione scritta all'Amministrazione comunale, in carta semplice, del conferimento;
- b) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita l'autorizzazione;
- c) copia della documentazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dalla L.R. 27 agosto 1996 n° 27.

3. L'ufficio comunale competente, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia entro 30 giorni apposito nullaosta.

4. Nell'autorizzazione, intestata al titolare, sarà riportato in calce la data del conferimento, la regione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento nonché l'eventuale richiesta del recesso.

Art. 24

(Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra i vivi)

Art. 13, L.R. 05.08.1996, n° 27

1. L'attestazione dell'inabilità o idoneità al servizio ai fini della trasferibilità per atto tra vivi deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie territorialmente competenti.

2. L'autorizzazione per l'esercizio n.c.c. è anche trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'articolo 7 della L.R. 05.08.1996, n° 27 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso abbia raggiunto il sessantesimo anno di età.

Art. 23

(Trasferibilità dell'autorizzazione per causa di morte del titolare)

Art. 13, L.R. 05.08.1996, n° 27

1. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

- a) La volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
- b) La volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione;
- c) La volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 15 comma 2 della L.R. 05 agosto 1996 n° 27;

2. Il subentro di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), deve avvenire mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di un anno dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 1, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano raggiunto il 21° anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15.

3. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al comma 2 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

4. Il subentrante od il sostituto, ai sensi del comma 2 deve presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di 90 giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 15.

Art. 26

(Collaborazione familiare)

Art. 14, comma 4, L.R. 05.08.1996 n° 27

1. La documentazione richiesta ai fini della collaborazione familiare è la seguente:

- a) Dichiarazione del titolare che intende avvalersi del dispositivo dell'articolo 14, comma 4, della L.R. 05 agosto 1996 n° 27;
- b) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal collaboratore familiare ai sensi della Legge 15/1968 attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 16.

2. L'ufficio comunale competente, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia nulla osta con atto apposito e ne riporta nota nell'autorizzazione.

3. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della Legge 15/1968, rilasciata dal titolare dell'autorizzazione.

4. La non conformità dell'attività della collaborazione familiare all'articolo 230 bis del Codice Civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 27

(Ferie)

Art. 14, comma 1, lett. c), L.R. 05.08.1996, n°27

1. Ogni titolare di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a cinquanta giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.

CAPO VI

Illeciti e sanzioni

Art. 28

(Sanzioni)

In caso di violazione del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 19 della L.R. 05.08.1996 n° 27.

**Art. 29
(Diffida)**

1. E' soggetto alla diffida da parte dell'Amministrazione Comunale il titolare dell'autorizzazione n.c.c., che sia incorso per la seconda volta nell'arco di un anno in sanzioni oppure abbia tenuto i seguenti comportamenti:

- a) Non detenere nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) Non esercitare con regolarità il servizio;
- c) Non mantenere il veicolo in condizioni di decoro;
- d) Non tenere un abbigliamento decoroso nello svolgimento del servizio e non essere curato nella persona;
- e) Procurarsi il servizio nel territorio di altri Comuni;
- f) Fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, deviare di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- g) Mutare l'indirizzo della rimessa nell'ambito del territorio comunale senza dare la prescritta comunicazione.

**Art. 30
(Sospensione dell'autorizzazione)**

1. L'autorizzazione può essere sospesa dal Sindaco per un periodo massimo di tre mesi nei seguenti casi, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva:

- a) Utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b) Presentazione del servizio con tassmetro manomesso;
- c) Violazione dell'articolo 11, lettera g), qualora ciò dia luogo ad alterchi che sfocino in via di fatto
- d) Violazione dell'articolo 11 lettera, c);
- e) Tenere comportamenti minacciosi, calunniosi diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
- f) Fornire testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un altro operatore del servizio;
- g) Violazione dell'articolo 26, comma 3.

2. L'autorizzazione è sospesa per un periodo massimo di mesi uno, quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'articolo 29 nell'arco di due anni.

3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati

all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica, da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.

Art. 31
(Sospensione cautelare del servizio)

1. E' facoltà dell'Amministrazione sospendere dal servizio il titolare di autorizzazione n.c.c. e/o il legittimi sostituti qualora siano oggetti a procedimento penale per reati di particolare gravità.

Art. 32
(Decadenza dell'autorizzazione)

1. E' dichiarata la decadenza dell'autorizzazione n.c.c. nei seguenti casi:

- a) Per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 22;
- b) Per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- c) Per morte del titolare, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'articolo 22 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'articolo 25;
- d) Per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni salvo i casi di forza maggiore;
- e) Per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi;
- f) Quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengono a mancare i requisiti previsti dalla L.R. 05.08.1996 n° 27 e dal presente regolamento;
- g) A seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'articolo 30;
- h) Quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa in violazione alle disposizioni contenute all'articolo 16, lettera i);
- i) Quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

Art. 33
(Revoca della autorizzazione)

1. E' disposta la revoca dell'autorizzazione n.c.c. nei seguenti casi:

- a) Quando in capo al titolare si configuri un impedimento soggettivo di cui all'articolo 16;
- b) A seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'articolo 30;
- c) Quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute negli articoli 24 e 25 del presente Regolamento.

CAPO VII

Norme finali

Art. 34

(Modificazioni allo schema-tipo di Regolamento comunale)

1. Eventuali modifiche allo schema-tipo di regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici nono di linea approvate dalla Giunta Regionale sono recepite dall'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Municipale entro 180 giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

